



COMUNE DI TORCIANO

Provincia di PERUGIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE L'APPLICAZIONE "IMU"-ANNO 2023	ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE	E DETRAZIONI MUNICIPALE	PER PROPRIA	Nr. Progr.	8
				Data	30/03/2023
				Seduta Nr.	2

In data TRENTA del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTITRE alle ore 21:00 nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente
Liberti Eridano	X	
PERSIA ATTILIO	X	
Falaschi Elena	X	
Spaccini Francesco	X	
Carletti Chiara		X
Trinari Silvana	X	
Mencolini Cristina	X	
Bussolini Valter	X	
Nucciarelli Lucia	X	
Vaccari Marzio	X	
Rastelli Terdelinda	X	
FERRONI ANDREA		X
Ciotti Fausto		X
TOTALE	10	3

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la Presidenza il Sig. Trinari Silvana che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il segretario comunale Massi Giulio che redige il verbale dell'adunanza. La seduta è pubblica.

Assenti giustificati i consiglieri:

CARLETTI CHIARA; FERRONI ANDREA; CIOTTI FAUSTO

D.C.C. n.8 del 30.03.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA la proposta l'Assessore Mencolini;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) disciplinata nuovamente dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che così come modificato dall'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone quanto segue: *" 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

- il comma 169 (art. unico) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU ;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica

agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

8. PER L'UNITÀ IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA CATASTALE A/1-A/8-A/9 ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO il Regolamento di disciplina dell'Imposta Comunale Propria (I.M.U.) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 29/09/2020;

CONSIDERATO che in base al comma 755 dell'art. 1 della Legge 160/2020 *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di*

variazione in aumento.”

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/02/2022 sono state approvate le aliquote IMU e le relative detrazioni per l'anno 2022 stabilendo l'aliquota massima all'1,06 per cento e allo 0,60 per cento e confermando le agevolazioni previste nel Regolamento vigente agli articoli 15 (*Accordo quadro per l'applicazione di canoni calmierati nel centro storico del Comune di Torgiano*) e 16 (*Agevolazioni nuove attività produttive e commerciali*);

RITENUTO di confermare per l'anno 2023 le tariffe approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 10/02/2022;

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

CON VOTI espressi in forma palese nel seguente modo:

VOTANTI: 10

VOTI FAVOREVOLI: 8

VOTI CONTRARI: 2 (Consiglieri Vaccari e Rastelli)

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) DI DETERMINARE le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" nell'anno 2023 stabilendo le aliquote massime IMU all'1,06 per cento e 0,60 per cento e confermando le restanti aliquote già applicate nel 2022, nonché le agevolazioni previste nel Regolamento vigente agli articoli 15 (*Accordo quadro per l'applicazione di canoni calmierati nel centro storico del Comune di Torgiano*) e 16 (*Agevolazioni nuove attività produttive e commerciali*) riportate nell'allegato A), così come indicato nella seguente tabella riepilogativa:

Tipologia	Aliquote IMU 2023 per cento
ABITAZIONE PRINCIPALE e sue pertinenze (max 3 unità di tipologia diversa tra loro C/2 – C/6 e C/7)	Esente
ABITAZIONE PRINCIPALE di cat. A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze (max 3 unità di tipologia diversa tra lor C/2, C/6 e C/7)	0,6
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esente
Abitazione e pertinenza concessa in COMODATO GRATUITO a parenti di 1° grado con comodatario NON residente (SE il contratto è registrato la base imponibile è ridotta al 50%)	0,6
Abitazione e pertinenza concessa in COMODATO a parenti di 1° grado con comodatario RESIDENTE (SE il contratto è registrato la base imponibile è ridotta al 50%)	0,6
Proprietario: IMMOBILE (abitazione + pertinenza) dato in LOCAZIONE o COMODATO	1,06
Proprietario: Immobili (abitazione + pertinenza) locati a CANONE CONCORDATO (L.431/1998, imposta ridotta al 75%)	1,06

Immobili cat. C1 (sfitti da almeno 2 mesi) locati a canone Calmierato o dati in uso gratuito con contratto/atto registrato – centro storico Torgiano – 1° anno	0,86
Immobili cat. C1 (sfitti da almeno 2 mesi) locati a canone Calmierato con contratto registrato – centro storico Torgiano – 2° anno	0,86
Immobili cat. C1 (sfitti da almeno 2 mesi) locati a canone Calmierato con contratto registrato – centro storico Torgiano – 3° anno	0,86
TERRENI AGRICOLI	Esente
TUTTI gli altri immobili (altri fabbricati)	1,06
Aree edificabili	1,06
IMMOBILI cat. C/1 e C/3 superficie catastale inferiore o uguale a 100mq	1,06
IMMOBILI cat. C/1 e C/3 superficie catastale superiore a 100mq	1,06
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI di cat. C	1,06
IMMOBILI di cat. D (di cui 0,76 STATO)	1,06
IMMOBILI di cat. D (di cui 0,76 STATO) con utilizzo diverso da destinazione catastale in base alla L. 27/12/'19 n. 160 – art. 759 lettera G comma 1	Esente
Immobili di categoria C e D sfitti da almeno 2 mesi concessi in locazione o comodato d'uso gratuito (con contratto/atto registrato) utilizzati come nuovi insediamenti di attività produttive, commerciali e servizi – 1° anno	0,86
Immobili di categoria C e D sfitti da almeno 2 mesi concessi in locazione (con contratto registrato) utilizzati come nuovi insediamenti di attività produttive, commerciali e servizi – 2° anno	0,86
Immobili di categoria C e D sfitti da almeno 2 mesi concessi in locazione (con contratto registrato) utilizzati come nuovi insediamenti di attività produttive, commerciali e servizi – 3° anno	0,94
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non locati (BENI MERCI)	Esente
Detrazione su ABITAZIONE PRINCIPALE (su A/1, A/8 e A/9) ex art1 c.749 L.160/2019	€ 200,00

5) DI DARE MANDATO all'Area Finanziaria di provvedere alla pubblicazione dell'atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2023, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre 2023 stabilito all'art.15-ter del D.L. 201/2011, provvedendo pertanto all'invio telematico entro il 14 ottobre 2023;

CON ULTERIORE votazione espressa in forma palese all'unanimità:

VOTANTI: 10

VOTI FAVOREVOLI: 8

VOTI CONTRARI: 2 (Consiglieri Vaccari e Rastelli)

questo atto viene reso immediatamente eseguibile

Riepilogo Aliquote IMU 2022

Tipologia	Aliquote IMU 2022 per cento
ABITAZIONE PRINCIPALE e sue pertinenze (max 3 unità di tipologia diversa tra loro C/2 – C/6 e C/7)	Esente
ABITAZIONE PRINCIPALE di cat. A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze (max 3 unità di tipologia diversa tra lor C/2, C/6 e C/7)	0,6
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esente
Abitazione e pertinenza concessa in COMODATO GRATUITO a parenti di 1° grado con comodatario NON residente (SE il contratto è registrato la base imponibile è ridotta al 50%)	0,6
Abitazione e pertinenza concessa in COMODATO a parenti di 1° grado con comodatario RESIDENTE (SE il contratto è registrato la base imponibile è ridotta al 50%)	0,6
Proprietario: IMMOBILE (abitazione + pertinenza) dato in LOCAZIONE o COMODATO	1,06
Proprietario: Immobili (abitazione + pertinenza) locati a CANONE CONCORDATO (L.431/1998, imposta ridotta al 75%)	1,06
Immobili cat. C1 (sfitti da almeno 2 mesi) locati a canone Calmierato o dati in uso gratuito con contratto/atto registrato – centro storico Torgiano – 1° anno	0,86
Immobili cat. C1 (sfitti da almeno 2 mesi) locati a canone Calmierato con contratto registrato – centro storico Torgiano – 2° anno	0,86
Immobili cat. C1 (sfitti da almeno 2 mesi) locati a canone Calmierato con contratto registrato – centro storico Torgiano – 3° anno	0,86
TERRENI AGRICOLI	Esente
TUTTI gli altri immobili (altri fabbricati)	1,06
Aree edificabili	1,06
IMMOBILI cat. C/1 e C/3 superficie catastale inferiore o uguale a 100mq	1,06
IMMOBILI cat. C/1 e C/3 superficie catastale superiore a 100mq	1,06
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI di cat. C	1,06
IMMOBILI di cat. D (di cui 0,76 STATO)	1,06
IMMOBILI di cat. D (di cui 0,76 STATO) con utilizzo diverso da destinazione catastale in base alla L. 27/12/'19 n. 160 – art. 759 lettera G comma 1	Esente
Immobili di categoria C e D sfitti da almeno 2 mesi concessi in locazione o comodato d'uso gratuito (con contratto/atto registrato) utilizzati come nuovi insediamenti di attività produttive, commerciali e servizi – 1° anno	0,86
Immobili di categoria C e D sfitti da almeno 2 mesi concessi in locazione (con contratto registrato) utilizzati come nuovi insediamenti di attività produttive, commerciali e servizi – 2° anno	0,86
Immobili di categoria C e D sfitti da almeno 2 mesi concessi in locazione (con contratto registrato) utilizzati come nuovi insediamenti di attività produttive, commerciali e servizi – 3° anno	0,94
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non locati (BENI MERCI)	Esente
Detrazione su ABITAZIONE PRINCIPALE (su A/1, A/8 e A/9) ex art1 c.749 L.160/2019	€ 200,00

*Prospetto Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. del



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Finanziaria Tributi Patrimonio Economato UFFICIO/SERVIZIO: *Bilancio*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA C.C. n.8 del 30/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"-ANNO 2023

L'ISTRUTTORE: F.to Marcucci Elena

L'ASSESSORE PROPONENTE: _____

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

PARERE REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Torgiano, 10/03/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dr.ssa Zampolini Rita

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE

Torgiano, 10/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Zampolini Rita

COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Trinari Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Massi Giulio

La presente deliberazione n. 8 del 30/03/2023 è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 10/05/2023 e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 - I° comma - D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267

IL Segretario Comunale

F.to Massi Giulio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Torgiano, _____

IL Segretario Comunale

Dr. Massi Giulio

La presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio dal 10/05/2023 al 25/05/2023 al n.411

senza opposizioni o reclami;

- è divenuta esecutiva il 30/03/2023

perchè dichiara immediatamente eseguibile;

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Torgiano, _____

IL Segretario Comunale

F.to Massi Giulio

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO _____

IN DATA _____

IL Segretario Comunale

F.to Massi Giulio